



COMUNE di PULFERO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI
Servizio integrativo per la prima infanzia**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 24.09.2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

1. Il servizio integrativo per la prima infanzia si caratterizza per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Non prevede il servizio mensa e zone destinate al riposo.

Art. 2 REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. L'azione educativa si svolge sulla base di un progetto educativo, che esplicita le metodologie impiegate, le modalità organizzative e gli obiettivi da perseguire.
2. Qualora la struttura in cui è ubicato il servizio venga condivisa con altro servizio, il progetto educativo deve indicare le modalità organizzative e strutturali che garantiscono la non interferenza fra i diversi servizi.
3. Il Comune può affidare la gestione ad un soggetto terzo, che detenga i requisiti minimi previsti dalla normativa per la gestione del servizio integrativo per la prima infanzia.
4. Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, dovrà essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e la famiglia, un progetto educativo specifico.
5. I soggetti gestori assicurano i bambini per la durata della loro permanenza in struttura, almeno contro il rischio infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.
6. Nell'apposito registro contenenti i nominativi e le mansioni del personale operante nel servizio, vengono annotate puntualmente le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso.
7. Vengono annotate puntualmente nel registro a tal fine predisposto, le presenze e le assenze dei bambini.
8. Durante l'orario di apertura del servizio all'utenza, per garantire condizioni minime di sicurezza è necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa.
9. Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei titoli e delle qualifiche previste dalla normativa vigente per i servizi integrativi per la prima infanzia.
10. I soggetti gestori predispongono una Carta dei servizi, quale strumento di informazione e di trasparenza.
11. Il servizio è dotato di un apposito Albo al quale è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, il progetto

educativo, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza.

TITOLO II

REQUISITI DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI

Art. 3 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

1. Il centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 e 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Esso promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Verso questi ultimi, inoltre, il servizio si propone quale stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa.
2. La frequenza dei bambini e del loro accompagnatore per l'accesso al servizio è da intendersi esclusivamente contemporanea.
3. Il servizio non prevede spazi specificamente adibiti per il sonno e per la mensa.

Art. 4 RICETTIVITÀ E RAPPORTI NUMERICI

1. Il rapporto minimo tra spazi interni e numerosità dei bambini è di 7mq per bambino, calcolato sulla base della superficie degli spazi disponibili e individuati tra gli ambienti organizzati per le attività ed i locali per il cambio e l'igiene.
2. Nel centro bambini e genitori possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque.
3. Nell'orario di apertura del servizio, deve essere assicurato il rapporto numerico di un educatore ogni quindici bambini presenti, fermo restando le disposizioni di cui al titolo I, articolo 2, comma 8 del presente regolamento.

Art. 5 CALENDARIO E ORARIO

1. Il calendario e gli orari vengono stabiliti dai soggetti gestori. Eventuali variazioni devono essere concordate preventivamente e adeguatamente comunicate all'utenza.
2. La frequenza dei bambini e dell'adulto accompagnatore non può essere superiore alle 5 ore giornaliere.

Art. 6 FRUIZIONE DEL SERVIZIO E RETTA

1. La partecipazione alle attività del Centro è subordinata alla formalizzazione dell'iscrizione del bambino al soggetto gestore.
2. Il Comune può determinare l'applicazione di una retta per la fruizione del servizio, anche distinguendo tra tariffe per residenti e non residenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 INTEGRAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento discendente dall'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2015 n.20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), approvato con DPR. 230/2011.

fine